



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2017)0282

Norme minime comuni di procedura civile

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme minime comuni di procedura civile nell'Unione europea (2015/2084(INL))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 2, TFUE,
- visti l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta"),
- visti l'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la relativa giurisprudenza,
- visto il documento di lavoro sull'introduzione di norme minime comuni di procedura civile nell'Unione europea – Base giuridica¹,
- visto lo studio di valutazione del valore aggiunto europeo dell'unità Valore aggiunto europeo della Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare (EPRS) dal titolo "Common minimum standards of civil procedure"² (Norme minime comuni di procedura civile),
- vista l'analisi approfondita della Direzione dei Servizi di ricerca per i deputati dell'EPRS dal titolo "Europeanisation of civil procedure: towards common minimum standards?"³ (L'europeizzazione della procedura civile: verso norme minime comuni?),
- vista l'analisi approfondita della Direzione generale delle Politiche interne dal titolo "Harmonised rules and minimum standards in the European law of civil procedure"⁴ (Regole armonizzate e norme minime nel diritto procedurale civile europeo),

¹ PE 572.853, dicembre 2015.

² PE 581.385, giugno 2016.

³ PE 559.499, giugno 2015.

⁴ PE 556.971, giugno 2016.

- visto il progetto dell'Istituto europeo di diritto (ELI)/Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) "From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure" (Dai principi transnazionali alle norme europee di procedura civile),
- visto il documento dell'American Law Institute (ALI)/UNIDROIT dal titolo "Principles of Transnational Civil Procedure"¹ (Principi di procedura civile transnazionale),
- visto lo studio sul ravvicinamento delle leggi e delle norme degli Stati membri riguardo a taluni aspetti del contenzioso civile (la cosiddetta "relazione Storme"²),
- vista la serie preliminare di disposizioni per il regolamento del Tribunale unificato dei brevetti,
- visto l'*acquis* dell'Unione nel settore della cooperazione in materia di giustizia civile,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sui principi dell'autonomia procedurale nazionale e della tutela giurisdizionale effettiva³,
- visto il quadro di valutazione UE della giustizia 2016,
- visto lo studio CEPEJ n. 23 del 2016 dal titolo "European judicial systems: efficiency and quality of justice" (Sistemi giudiziari europei: efficienza e qualità della giustizia),
- visti i principi 2016 di formazione giudiziaria della Rete europea di formazione giudiziaria⁴,
- vista la sua risoluzione del 2 aprile 2014 *sulla revisione intermedia del programma di Stoccolma*⁵,
- visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A8-0210/2017),

Giurisprudenza della CGUE sull'autonomia procedurale nazionale e la tutela giurisdizionale effettiva

- A. considerando che secondo la giurisprudenza consolidata della CGUE sul principio dell'autonomia procedurale, qualora non esistano norme dell'Unione sugli aspetti procedurali di una controversia riguardante il diritto dell'Unione europea, gli Stati membri hanno la responsabilità di designare gli organi giurisdizionali competenti e di

¹ *Uniform Law Review*, 2004(4).

² M. Storme, *Study on the approximation of the laws and rules of the Member States concerning certain aspects of the procedure for civil litigation* (relazione finale, Dordrecht, 1994).

³ Cfr. tra gli altri: la sentenza del 16 dicembre 1976, *Comet BV contro Produktschap voor Siergewassen*, 45/76, ECLI:EU:C:1976:191 e la sentenza del 15 maggio 1986, *Marguerite Johnston contro Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary*, 222/84, ECLI:EU:C:1986:206.

⁴ Consultabili online all'indirizzo:
http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%20Training%20Principles_IT.pdf

⁵ Testi approvati, P7_TA(2014)0276.

determinare i dettagli relativi alle procedure da seguire riguardo alle azioni avviate per garantire la tutela dei diritti conferiti dall'Unione;

- B. considerando che, secondo la medesima giurisprudenza, l'applicazione del diritto nazionale per quanto riguarda le norme procedurali è soggetta a due condizioni importanti: le norme procedurali nazionali non possono essere meno favorevoli ove applicate alle controversie riguardanti il diritto dell'Unione rispetto a quando sono applicate ad azioni simili di natura nazionale (principio di equivalenza) e non dovrebbero essere concepite in modo da rendere impossibile nella pratica o eccessivamente difficile far valere i diritti e gli obblighi dell'Unione (principio di effettività);
- C. considerando che, in assenza di disposizioni dell'Unione che armonizzino le norme procedurali, la competenza degli Stati membri di stabilire norme procedurali per l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione non si estende all'introduzione di nuovi mezzi di ricorso negli ordinamenti giuridici nazionali al fine di garantire l'applicabilità del diritto dell'Unione¹;
- D. considerando che l'acquis della giurisprudenza pronunciata dalla CGUE ne facilita la cooperazione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri, aiutando nel contempo i cittadini e tali organi a comprendere meglio il diritto dell'Unione;

La Carta

- E. considerando che il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, come sancito dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU, rappresenta una delle garanzie fondamentali del rispetto dello stato di diritto e della democrazia ed è indissolubilmente legato alla procedura civile nel suo insieme;
- F. considerando che, sebbene l'articolo 47 della Carta sia vincolante e l'articolo 6 della CEDU costituisca un principio generale del diritto dell'Unione, il livello di tutela del diritto a un equo processo nei procedimenti di natura civile e, in particolare, il contemperamento del diritto di accesso alla giustizia del ricorrente e dei diritti alla difesa del convenuto, non è armonizzato in tutta l'Unione;
- G. considerando che, ciò nondimeno, il diritto a un equo processo, quale diritto fondamentale, è stato integrato da varie misure procedurali di diritto derivato dell'Unione, compresi il regolamento per le controversie di modesta entità², la direttiva sul patrocinio a spese dello Stato³, la raccomandazione sul ricorso collettivo⁴, la

¹ Cfr. anche: la sentenza del 13 marzo 2007, *Unibet (London) Ltd and Unibet (International) Ltd/Justitiekanslern*, C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163.

² Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

³ Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).

⁴ Raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, su principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60).

direttiva sui provvedimenti inibitori a tutela di consumatori¹ e la direttiva sul risarcimento del danno per violazioni nell'ambito della concorrenza²;

L'acquis dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civile

- H. considerando che i cittadini dell'Unione, in particolare quelli che si spostano oltre confine, hanno attualmente una probabilità di gran lunga superiore di avere a che fare con i sistemi di procedura civile di un altro Stato membro;
- I. considerando che le norme procedurali minime a livello di Unione potrebbero contribuire alla modernizzazione dei procedimenti nazionali, a un contesto equo per le imprese e a una maggiore crescita economica grazie a sistemi giudiziari efficaci ed efficienti, facilitando nel contempo l'accesso dei cittadini alla giustizia nell'Unione e contribuendo a garantire le libertà fondamentali dell'Unione;
- J. considerando che il legislatore dell'Unione affronta sempre più le questioni di procedura civile non solo orizzontalmente, come con strumenti facoltativi³, ma anche in modo settoriale, all'interno di vari ambiti politici, come la proprietà intellettuale⁴, la tutela dei consumatori⁵ o, recentemente, il diritto della concorrenza⁶;
- K. considerando che il carattere frammentario dell'armonizzazione procedurale a livello di Unione è stato criticato più volte e che l'emergere di un diritto procedurale civile settoriale dell'Unione mette a repentaglio la coerenza sia dei sistemi nazionali di procedura civile sia dei vari strumenti dell'Unione;
- L. considerando che la direttiva proposta è volta a introdurre un contesto per il contenzioso in materia civile attraverso la sistematizzazione delle norme di procedura civile dell'Unione esistenti e l'estensione del loro campo di applicazione a tutte le questioni che rientrano nell'ambito del diritto dell'Unione;
- M. considerando che la direttiva proposta è intesa a contribuire al conseguimento di un approccio più coordinato, coerente e sistematico ai sistemi di giustizia civile non limitato dai confini, dagli interessi e dalle risorse di un singolo paese;

¹ Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30).

² Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 349 del 5.12.2014, pag. 1).

³ Si vedano, ad esempio, il regolamento relativo alle controversie di modesta entità (cfr. nota a piè di pagina 2 sopra) e il regolamento relativo all'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari [regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189 del 27.6.2014, p. 59)].

⁴ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

⁵ Cfr. quarta nota a piè di pagina del considerando G sopra.

⁶ Cfr. quinta nota a piè di pagina del considerando G sopra.

Base giuridica della proposta

- N. considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1 TUE (principio attribuzione), l'Unione può legiferare in un determinato ambito soltanto se dispone di una competenza esplicita in tal senso e a condizione che rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- O. considerando che nel contesto del trattato esistente, la principale base giuridica per l'armonizzazione della procedura civile è data dal titolo V TFUE sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
- P. considerando che il requisito di un elemento transfrontaliero per stabilire la competenza dell'Unione è stato mantenuto nel trattato di Lisbona e che, di conseguenza, l'azione dell'Unione nell'ambito della giustizia civile è possibile solo se in una causa esistono fattori di collegamento (ad esempio residenza, luogo di esecuzione, ecc.) riguardanti almeno due diversi Stati membri;
- Q. considerando che la disposizione generale dell'articolo 114 TFUE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno è stata ed è ancora utilizzato come base giuridica per una vasta gamma di direttive settoriali che armonizzano taluni aspetti della procedura civile, come ad esempio la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (IPRED) e la più recente direttiva sulle azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust;
- R. considerando che, a norma dell'articolo 67, paragrafo 4 TFUE, l'Unione dovrebbe facilitare l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile, come esemplificato all'articolo 81 TFUE;

La fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo

- S. considerando che la libera circolazione delle decisioni giudiziarie si associa all'esigenza di creare un livello sufficiente di fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri riguardo, in particolare, al livello di tutela dei diritti procedurali;
- T. considerando che la "fiducia reciproca" è da intendersi, in tale contesto, come la fiducia che gli Stati membri dovrebbero avere nei reciproci sistemi giuridici e giudiziari, da cui deriva il divieto di riesame dell'operato di altri Stati e dei loro organi giudiziari;
- U. considerando che il principio della fiducia reciproca è inteso a fornire una maggiore certezza del diritto e offre ai cittadini e alle imprese dell'Unione sufficiente stabilità e prevedibilità;
- V. considerando che l'attuazione e il rispetto del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, unito al ravvicinamento delle leggi, facilita la cooperazione tra autorità competenti e la tutela giuridica dei diritti individuali;
- W. considerano che un sistema di norme minime comuni dell'Unione, sotto forma di principi e regole, costituirebbe un primo passo verso la convergenza delle regolamentazioni nazionali in materia di procedura civile, definendo un equilibrio tra i

diritti fondamentali delle parti in causa, nell'interesse della piena fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri;

- X. considerando che l'esistenza e il rispetto di garanzie procedurali dell'efficienza ed efficacia dell'azione civile e della parità di trattamento delle parti sono auspicabili e, di fatto, necessari per garantire la fiducia reciproca;
- Y. considerando che la realizzazione di tale sistema di norme minime comuni fisserebbe anche un livello minimo di qualità dei procedimenti civili in tutta l'Unione, contribuendo in tal modo non solo a una maggiore fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie, ma anche a un più corretto funzionamento del mercato interno, dato che si stima che le differenze procedurali tra gli Stati membri possono, tra l'altro, provocare turbative negli scambi e dissuadere le imprese e i consumatori dall'esercitare i propri diritti connessi al mercato interno;

Altre considerazioni

- Z. considerando la necessità del ravvicinamento dei regimi procedurali nell'Unione; che la direttiva proposta intende essere un primo passo nel processo di ulteriore armonizzazione e convergenza dei sistemi di giustizia civile degli Stati membri e nella creazione, a più lungo termine, di un codice di procedura civile dell'Unione;
- AA. considerando che la direttiva proposta non incide né sull'organizzazione giudiziaria degli Stati membri né sulle caratteristiche principali delle modalità di svolgimento del contenzioso civile, ma agevola norme procedurali nazionali più efficienti;
- AB. considerando che è pertanto della massima importanza adottare e applicare correttamente una normativa che preveda l'adozione di norme minime comuni di procedura civile nell'Unione;

Giurisprudenza della CGUE sull'autonomia procedurale nazionale e la tutela giurisdizionale effettiva

- 1. prende atto del ruolo essenziale della CGUE nella definizione delle fondamenta della procedura civile dell'Unione, attraverso il contributo alla comprensione del significato della procedura civile per l'ordinamento giuridico dell'Unione;
- 2. sottolinea tuttavia che, sebbene alcune norme procedurali riconosciute oggi giorno come parte del sistema procedurale dell'Unione si siano affermate nella giurisprudenza della Corte di giustizia, il contributo della CGUE è da intendere, in ultima istanza, come interpretativo, e non istitutivo, di norme;
- 3. sottolinea pertanto che la vasta esperienza della CGUE nel riesame delle norme riparative e procedurali, nonché i compromessi e i valori concorrenti che la Corte di giustizia persegue sono molto istruttivi e dovrebbero essere tenuti in considerazione ai fini dell'introduzione di uno strumento quadro orizzontale di natura legislativa che contenga norme comuni di procedura civile;

La Carta

- 4. sottolinea che, riguardo all'equo processo e all'accesso alla giustizia, è opportuno mantenere e ampliare ulteriormente le reti di cooperazione e le banche dati che migliorano la cooperazione giudiziaria e lo scambio di informazioni;

5. accoglie con particolare favore, pertanto, gli sviluppi nell'ambito della giustizia elettronica e, in particolare, la creazione della rete giudiziaria europea e del portale europeo della giustizia elettronica, che diventerà uno sportello unico nell'ambito della giustizia dell'Unione;

L'acquis dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria civile

6. invita inoltre la Commissione a valutare l'opportunità di proporre ulteriori misure di consolidamento e rafforzamento di un approccio orizzontale nei confronti dell'applicazione a livello privatistico dei diritti conferiti nel quadro del diritto dell'Unione e se le norme minime comuni di procedura civile qui proposte possano essere considerate un elemento di promozione e garanzia di tale paradigma orizzontale;
7. ribadisce che la raccolta sistematica di dati statistici sull'applicazione ed esecuzione degli strumenti dell'Unione esistenti nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia di civile riveste la massima importanza;
8. invita la Commissione, in tale contesto, a valutare se misure di attuazione supplementari da parte degli Stati membri possano contribuire a un'applicazione effettiva delle procedure autonome dell'Unione ed è favorevole all'istituzione a tale scopo di un processo solido e sistematico di vigilanza da parte della Commissione;

Base giuridica della proposta

9. osserva che l'articolo 114 TFUE (armonizzazione del mercato interno) è stato utilizzato per adottare numerosi atti dell'Unione con implicazioni procedurali; che l'articolo 114 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno è stato ed è a tutt'oggi utilizzato come base giuridica per una vasta gamma di direttive settoriali intese ad armonizzare taluni aspetti della procedura civile, come ad esempio la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
10. rileva, tuttavia, che l'articolo 81 TFUE prevede l'adozione di misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, comprese misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno; ritiene, pertanto, che l'articolo 81 TFUE costituisca la base giuridica idonea per lo strumento legislativo proposto;
11. afferma che il concetto di "implicazioni transnazionali" nel testo dell'articolo 81, paragrafo 1, TFUE riguardo all'adozione di misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile dovrebbe essere interpretato nel senso più ampio e quindi non come sinonimo di "contenzioso transnazionale";
12. sottolinea che l'interpretazione corrente del concetto di "materie con implicazioni transnazionali" è piuttosto restrittiva e ha dato luogo, come conseguenza, la creazione di due insiemi di norme e di due categorie di parti in causa, il che potrebbe provocare ulteriori problemi e inutili complessità; sottolinea che è pertanto opportuno adottare un'interpretazione più ampia;
13. sottolinea, in tale contesto, che le norme minime comuni di procedura civile qui proposte comporterebbero un ulteriore miglioramento dell'efficienza se gli Stati membri ne ampliassero l'ambito di applicazione non solo alle materie che rientrano nel diritto

dell'Unione, ma anche in generale alle cause transnazionali e a quelle prettamente interne;

La fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo

14. osserva che le principali attività dell'Unione nello spazio giudiziario europeo, per quanto concerne la giustizia civile, riguardano l'introduzione di strumenti in materia di giurisdizione, litispendenza ed esecuzione transnazionale delle decisioni giudiziarie;
15. ribadisce e sottolinea che la libera circolazione delle decisioni giudiziarie ha accresciuto la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, rafforzando in tal modo la certezza del diritto e fornendo una stabilità e una prevedibilità sufficienti ai cittadini e alle imprese dell'Unione;
16. evidenzia che, in tale contesto, la fiducia reciproca è un concetto complesso e che molti fattori svolgono un ruolo nell'accrescimento di tale fiducia, tra cui la formazione in ambito giudiziario, la cooperazione giudiziaria transnazionale e lo scambio di esperienze e migliori prassi tra i giudici;
17. osserva che la fiducia reciproca può essere promossa anche attraverso metodi non legislativi, come la cooperazione tra i giudici nell'ambito della rete giudiziaria europea o la loro partecipazione a corsi di formazione;
18. accoglie pertanto con favore i nove principi di formazione giudiziaria della Rete europea di formazione giudiziaria, approvati dalla sua assemblea generale nel 2016, in quanto offrono un contesto e una base comuni per gli istituti europei di formazione in ambito giudiziario e giurisdizionale;
19. afferma, tuttavia, che da un punto di vista prettamente giuridico, la fiducia reciproca presuppone, a un livello assolutamente fondamentale, che le autorità giudiziarie degli Stati membri percepiscano i rispettivi regimi procedurali, a livello di testi di legge (*law on the books*), ma anche di diritto in azione (*law in action*), come in grado di garantire procedimenti civili equi;
20. osserva, pertanto, che l'elaborazione di norme minime sistematiche di diritto procedurale civile dell'Unione, sotto forma di una direttiva orizzontale generale, porterebbe a una più solida fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e garantirebbe un contemperamento comune a livello di Unione dei diritti procedurali fondamentali nelle cause civili, creando un senso generalizzato più radicato di giustizia, certezza e prevedibilità in tutta l'Unione;

Norme minime comuni di procedura civile

21. sottolinea che sistemi di procedura civile efficaci svolgono un ruolo essenziale nel garantire lo stato di diritto e i valori fondamentali dell'Unione e rappresentano altresì un presupposto per investimenti sostenibili e per un contesto favorevole alle imprese e ai consumatori;
22. ritiene che la mancanza di chiarezza sui termini di prescrizione per i cittadini, i consumatori e le società nell'ambito di cause con implicazioni transfrontaliere possa ostacolare l'accesso alla giustizia; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare se sia fattibile e auspicabile armonizzare i termini di prescrizione nei procedimenti civili;

23. reputa chiaramente necessario che la normativa preveda un insieme di norme procedurali applicabili ai procedimenti civili e invita la Commissione a proseguire la realizzazione del suo piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio europeo;
24. chiede pertanto alla Commissione, a norma dell'articolo 225 TFUE, di presentare entro il 30 giugno 2018, sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2 TFUE, una proposta di atto legislativo sulle norme minime comuni di procedura civile, secondo le raccomandazioni in allegato;
25. conferma che le raccomandazioni allegate alla presente risoluzione rispettano i diritti fondamentali e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
26. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie, dato che l'introduzione di norme minime comuni di procedura civile comporterà economie di scala in termini di costi inferiori per le parti in causa e i loro rappresentanti, che non dovranno acquisire familiarità con il regime di procedura civile di un altro paese;

o

o o

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

**ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI IN ORDINE A UNA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA A NORME MINIME COMUNI DI
PROCEDURA CIVILE NELL'UNIONE EUROPEA**

A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1. Nell'Unione, l'applicazione della legge dinanzi agli organi giurisdizionali è a tutt'oggi ampiamente disciplinata da norme e prassi procedurali nazionali. I tribunali nazionali sono anche tribunali dell'Unione. I procedimenti pendenti dinanzi a essi devono pertanto garantire l'equità, la giustizia e l'efficienza, nonché un'effettiva applicazione del diritto dell'Unione.
2. L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia civile ha accresciuto la fiducia che gli Stati membri ripongono nei rispettivi sistemi di giustizia civile, mentre le misure adottate per il ravvicinamento delle leggi e regolamentazioni degli Stati membri possono agevolare la cooperazione tra le autorità e la tutela giudiziaria dei diritti individuali. Il grado di reciproca fiducia è strettamente vincolato a diversi parametri, inclusi, fra l'altro, i meccanismi di protezione dei diritti del ricorrente o del convenuto, garantendo allo stesso tempo l'accesso ai tribunali e alla giustizia.
3. Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza da sola non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia civile degli altri Stati membri. Le norme di procedura civile nazionali variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, spesso in relazione ad alcuni principi e garanzie procedurali fondamentali, facendo quindi emergere il rischio che la fiducia reciproca tra autorità giudiziarie possa essere erosa.
4. Per tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione, contribuire a modernizzare le procedure nazionali e garantire un contesto equo per le imprese e una crescita più sostenuta grazie a ordinamenti giuridici più efficaci ed efficienti, occorre quindi adottare una direttiva che sviluppi ulteriormente le norme minime stabilite nella Carta e nella CEDU. La base giuridica appropriata per tale proposta è l'articolo 81, paragrafo 2 TFUE, che riguarda misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. La direttiva deve essere adottata secondo la procedura legislativa ordinaria.
5. L'elaborazione di norme minime comuni di procedura civile si considera necessaria per creare una solida base per il ravvicinamento e il miglioramento delle legislazioni nazionali, tenuto conto della flessibilità che la direttiva concede agli Stati membri nella preparazione di nuove leggi di procedura civile e fermo restando un consenso generale sui principi di attuazione della giustizia civile.
6. Le norme minime comuni dovrebbero accrescere la fiducia nei sistemi di giustizia civile di tutti gli Stati membri, il che a sua volta dovrebbe favorire una cooperazione giudiziaria più efficiente, più veloce e più flessibile in un clima di fiducia reciproca. Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini in tutto il territorio degli Stati membri, garantendo in tal modo

che chi viaggia all'estero, in particolare, non abbia più remore a mettersi in contatto con i sistemi di procedura civile in un altro Stato membro.

7. La direttiva proposta non intende sostituirsi interamente ai regimi nazionali di procedura civile, bensì definire, nel rispetto delle specificità nazionali, nonché del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo, che garantisce un accesso effettivo alla giustizia, norme minime comuni concernenti la funzione e la trattazione del procedimento civile per tutte le materie che rientrano nell'ambito del diritto dell'Unione. È altresì finalizzata a offrire una base per il progressivo approfondimento del ravvicinamento dei sistemi di procedura civile degli Stati membri.
8. La proposta non incide sulle disposizioni degli Stati membri relative all'organizzazione dei propri organi giurisdizionali e sulle loro norme riguardanti la nomina dei giudici.
9. La presente proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, dato che gli Stati membri non possono agire autonomamente per definire un insieme di norme minime di procedura civile e la proposta si limita a quanto assolutamente necessario a garantire un accesso effettivo alla giustizia e la fiducia reciproca nell'Unione.

B. TESTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme minime comuni di procedura civile nell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,

vista la richiesta del Parlamento europeo alla Commissione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali misure dovrebbero essere volte a garantire, tra l'altro, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie e la loro esecuzione, la notifica transnazionale di atti, la cooperazione nell'assunzione di prove, un accesso effettivo alla giustizia e l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
- (3) Secondo le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere, del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, un riconoscimento reciproco rafforzato delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe quindi diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile nell'Unione.
- (4) Secondo il piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nello spazio della libertà, sicurezza e giustizia, lo spazio giudiziario europeo e il corretto funzionamento del mercato unico si basano sul principio fondamentale del reciproco riconoscimento, che a sua volta presuppone l'idea che gli Stati membri abbiano fiducia nei rispettivi sistemi giudiziari. Tale principio può realizzarsi efficacemente soltanto se poggia sulla fiducia reciproca tra giudici, professionisti del diritto, imprese e cittadini. La portata di tale fiducia dipende da numerosi parametri, tra cui l'esistenza di meccanismi di tutela dei diritti

procedurali delle parti di un procedimento civile. Per garantire l'applicazione di tale principio si rendono pertanto necessarie norme minime comuni che rafforzino il diritto a un equo processo e l'efficienza dei sistemi giudiziari e contribuiscano a un regime di attuazione effettiva.

- (5) Attraverso l'istituzione di norme minime sulla tutela dei diritti procedurali delle parti e la garanzia ai cittadini di un più facile accesso alla giustizia, la presente direttiva dovrebbe accrescere la fiducia degli Stati membri nei sistemi di giustizia civile degli altri Stati membri e contribuire in tal modo a promuovere una cultura dei diritti fondamentali nell'Unione, nonché un mercato interno più efficace, rafforzando nel contempo le libertà fondamentali dell'Unione attraverso lo sviluppo di un più profondo e generalizzato senso di giustizia, certezza e prevedibilità in tutto il suo territorio.
- (6) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi alle cause civili con implicazioni transnazionali, comprese quelle derivanti dalla violazione dei diritti e delle libertà garantiti dal diritto dell'Unione. Laddove fa riferimento alla violazione di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, la presente direttiva riguarda tutte le situazioni in cui la violazione di norme stabilite a livello di Unione abbia causato o possa causare un danno a persone fisiche o giuridiche. Non vi dovrebbero essere impedimenti a che gli Stati membri applichino le disposizioni della direttiva anche a cause civili prettamente nazionali.
- (7) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. Le materie contemplate dalla presente direttiva sono trattate nel rispetto di detta Convenzione, in particolare dei diritti a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
- (8) La presente direttiva intende promuovere l'applicazione di norme minime comuni di procedura civile per assicurare un accesso effettivo alla giustizia nell'Unione. Il diritto generalmente riconosciuto di avere accesso alla giustizia è anche ribadito all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta).
- (9) Un altro elemento che dovrebbe migliorare ulteriormente il procedimento civile è l'uso degli sviluppi tecnologici nel settore della giustizia e di nuovi strumenti a disposizione degli organi giurisdizionali, che possono contribuire a superare la distanza geografica e le sue conseguenze in termini di costi elevati e durata dei procedimenti. Per ridurre ulteriormente le spese del contenzioso e la durata dei procedimenti, è opportuno incoraggiare maggiormente le parti e gli organi giurisdizionali ad avvalersi delle moderne tecnologie di comunicazione.
- (10) Al fine di consentire agli interessati di essere sentiti senza doversi recare dinanzi all'organo giurisdizionale, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le udienze e l'acquisizione di prove mediante audizione di testimoni, esperti o parti siano condotte utilizzando mezzi appropriati di comunicazione a distanza, a meno che, in considerazione delle specifiche circostanze del caso, l'uso di siffatti mezzi tecnologici non risulti inappropriato ai fini dell'equa trattazione del procedimento. La presente disposizione lascia impregiudicato il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio¹.

¹ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

- (11) Gli organi giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero potersi avvalere dei pareri di esperti per aspetti tecnici, giuridici o altri elementi probatori. Tranne nel caso in cui occorran misure coercitive e nel rispetto della libera prestazione di servizi e della giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno che i giudici di uno Stato membro possano nominare esperti affinché svolgano indagini in un altro Stato membro senza che occorra una preventiva autorizzazione in merito. Per agevolare la consulenza giudiziaria e visti i limiti che condizionano la nomina di esperti sufficientemente qualificati nella giurisdizione di uno Stato membro, ad esempio per la complessità tecnica della causa o per l'esistenza di legami diretti o indiretti tra l'esperto e le parti, è opportuno istituire e aggiornare nel portale europeo della giustizia elettronica un repertorio europeo di tutti gli elenchi nazionali di esperti.
- (12) Le misure provvisorie e cautelari dovrebbero garantire un corretto temperamento tra gli interessi del richiedente all'ottenimento di una tutela provvisoria e gli interessi del convenuto alla prevenzione di abusi di tale tutela. Quando sono richieste misure provvisorie prima della pronuncia di una decisione giudiziaria, l'organo giurisdizionale presso il quale è depositata la domanda dovrebbe essere convinto, sulla base delle prove fornite dal richiedente, che la richiesta di quest'ultimo sarà verosimilmente accolta nel merito. Inoltre, il richiedente dovrebbe essere tenuto in tutti i casi a dimostrare in modo adeguato all'organo giurisdizionale che la richiesta vantata necessita urgentemente di tutela giudiziaria e che, senza le misure provvisorie, l'esecuzione della decisione giudiziaria esistente o futura potrebbe essere impedita o resa notevolmente più difficile.
- (13) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni specifiche per l'applicazione dei diritti nell'ambito della proprietà intellettuale stabilite negli strumenti dell'Unione e, in particolare, quelle previste dalla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹. Dovrebbero inoltre essere fatte salve le disposizioni specifiche per il recupero dei crediti transnazionali come stabilite nell'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari².
- (14) Un ruolo determinante dovrebbe essere attribuito agli organi giurisdizionali nella tutela dei diritti e interessi di tutte le parti e nella conduzione efficiente ed efficace dei procedimenti civili.
- (15) L'obiettivo di garantire un equo processo, un migliore accesso alla giustizia e la reciproca fiducia, in quanto parte della politica dell'Unione tesa a istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l'accesso a metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro norme sui termini di prescrizione o decadenza non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all'arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione.
- (16) In ragione delle diversità esistenti tra gli Stati membri relativamente alle norme di procedura civile, e in particolare quelle relative alla notifica di atti, è necessario definire le norme minime da applicare ai procedimenti civili che rientrano nel campo di

¹ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

² Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 59).

applicazione del diritto dell'Unione. È opportuno, in particolare, attribuire la priorità a metodi di notifica che garantiscano la ricezione tempestiva e sicura degli atti notificati, confermata da una ricevuta della consegna. L'utilizzo delle moderne tecnologie della comunicazione dovrebbe pertanto essere ampiamente incoraggiato. Per gli atti che devono essere notificati alle parti, la notifica elettronica dovrebbe essere parificata a quella effettuata a mezzo posta. I mezzi elettronici disponibili dovrebbero assicurare che il contenuto degli atti notificati e di altre comunicazioni scritte ricevuti sia fedele e conforme a quello degli atti e di altre comunicazioni scritte spediti e che le modalità per la ricevuta di ritorno prevedano una conferma della ricezione da parte del destinatario e della data di ricezione.

- (17) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le parti del procedimento civile abbiano il diritto a un avvocato di propria scelta. Nelle controversie transnazionali, le parti dovrebbero avere diritto a un avvocato nello Stato di origine per un parere preliminare e a un altro avvocato nello Stato ospitante per lo svolgimento del contenzioso. La riservatezza delle comunicazioni fra le parti e il loro avvocato è fondamentale per garantire l'effettivo esercizio del diritto a un processo equo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto rispettare la riservatezza degli incontri e delle altre forme di comunicazione tra l'avvocato e le parti nell'esercizio del diritto a un legale previsto dalla presente direttiva. Le parti in causa dovrebbero poter rinunciare al diritto conferito dalla presente direttiva a condizione che abbiano ricevuto informazioni sulle possibili conseguenze della rinuncia allo stesso.
- (18) Il pagamento delle spese di giudizio non dovrebbe costringere l'attore a recarsi nello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito o a ricorrere a un avvocato a tale scopo. Per garantire agli attori un effettivo accesso al procedimento, gli Stati membri dovrebbero, come minimo, rendere disponibile almeno una delle modalità di pagamento a distanza previste dalla presente direttiva. È opportuno che le informazioni sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento, nonché sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica negli Stati membri, siano trasparenti e facilmente reperibili su Internet tramite idonei siti web nazionali.

- (19) Gli Stati membri dovrebbero garantire il rispetto del diritto fondamentale al patrocinio a spese dello Stato, a norma del terzo comma dell'articolo 47 della Carta. Ciascuna persona fisica o giuridica che sia parte in una controversia in materia civile che rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva, in veste di attore o di convenuto, dovrebbe avere la possibilità di far valere i propri diritti in giudizio anche se la sua situazione finanziaria non le consente di sostenere le spese processuali. Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe includere la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere ad una soluzione prima di intentare un'azione legale, l'assistenza legale per adire un tribunale, la rappresentanza in sede di giudizio e l'esonero parziale dalle spese processuali. La presente disposizione lascia impregiudicata la direttiva 2003/8/CE¹.
- (20) La creazione di una cultura giudiziaria europea che rispetti pienamente la sussidiarietà, la proporzionalità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari è fondamentale per il buon funzionamento di uno spazio giudiziario europeo. Elemento cruciale di questo processo è la formazione giudiziaria, che accresce la fiducia reciproca tra gli Stati membri, gli operatori e i cittadini. Al riguardo, gli Stati membri dovrebbero collaborare e garantire il loro sostegno alla formazione professionale e agli scambi di prassi eccellenti tra i professionisti del diritto.
- (21) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo alla reciproca fiducia e a un accesso effettivo alla giustizia che dette regole minime mirano a facilitare. Il livello di tutela fornito dalla Carta, secondo l'interpretazione della Corte, e il primato, l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione non dovrebbero pertanto essere compromessi.
- (22) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire istituire norme minime comuni di procedura civile, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'intervento stesso, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
- (23) A norma [dell'articolo 3]/[degli articoli 1 e 2] del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva] / [e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].

¹ Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).

- (24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I:

OGGETTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Obiettivo della presente direttiva è il ravvicinamento dei sistemi di procedura civile, al fine di garantire il pieno rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e a un equo processo, come riconosciuto dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU, attraverso la definizione di norme minime sull'avvio, lo svolgimento e la conclusione del procedimento civile dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Lasciando impregiudicate le norme di procedura civile che sono o possono essere previste dalla normativa dell'Unione o nazionale, nella misura in cui tali norme possano essere più favorevoli alle parti, la presente direttiva si applica, nelle cause con implicazioni transnazionali, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale, tranne per quanto riguarda i diritti e gli obblighi che non siano nella disponibilità delle parti in virtù del diritto applicabile pertinente. Essa non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("*acta iure imperii*").
2. Nella presente direttiva per "Stato membro" si intendono gli Stati membri diversi [dal Regno Unito, dall'Irlanda e] dalla Danimarca.

Articolo 3

Controversie con implicazioni transnazionali

1. Ai fini della presente direttiva, per controversia con implicazioni transnazionali si intende un contenzioso in cui:
 - a) almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro che non sia quello dell'organo giurisdizionale adito; o
 - b) entrambe le parti hanno il domicilio nello stesso Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, a condizione che il luogo di esecuzione del contratto, il luogo in cui avviene l'evento dannoso o il luogo di esecuzione della decisione giudiziaria sia situato in un altro Stato membro; o

- c) entrambe le parti hanno il domicilio nello stesso Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, a condizione che la materia controversa rientri nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.
2. Ai fini del paragrafo 1, il domicilio è determinato conformemente agli articoli 62 e 63 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

CAPO II:

NORME MINIME PER LA PROCEDURA CIVILE

Parte I: Esiti equi ed efficaci

Articolo 4

Obblighi generali per una tutela giurisdizionale effettiva

Gli Stati membri prevedono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari a garantire la possibilità di far valere i diritti conferiti dal diritto dell'Unione in materia civile. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono giusti ed equi, non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati, nel rispetto delle specificità nazionali e dei diritti fondamentali.

Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso, inoltre, sono effettivi e proporzionati e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli a un accesso effettivo alla giustizia e da prevedere garanzie contro gli abusi.

Articolo 5

Udienze

1. Gli Stati membri garantiscono l'equa trattazione del procedimento. Qualora le parti non possano essere fisicamente presenti o qualora abbiano convenuto, con l'accordo dell'organo giurisdizionale, di ricorrere a mezzi di comunicazione rapida, gli Stati membri provvedono affinché si possano tenere udienze avvalendosi di appropriate tecnologie di comunicazione a distanza, come la videoconferenza o la teleconferenza, a disposizione dell'organo giurisdizionale.
2. Qualora la persona da sentire abbia il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito, la sua partecipazione a un'udienza mediante videoconferenza, teleconferenza o altre idonee tecnologie di comunicazione a distanza è organizzata avvalendosi delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1206/2001. In relazione alla videoconferenza, occorre prendere in considerazione le raccomandazioni del Consiglio sulla videoconferenza

¹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

transfrontaliera adottate dal Consiglio il 15 e 16 giugno 2015¹ e i lavori intrapresi nel quadro del portale della giustizia elettronica europea.

Articolo 6

Misure provvisorie e cautelari

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure provvisorie per il mantenimento di una situazione di fatto o di diritto, al fine di garantire la piena efficacia di una successiva decisione di merito prima dell'avvio del procedimento di merito e in qualunque fase di tale procedimento.

Le misure di cui al primo comma includono altresì misure per la prevenzione di qualsiasi violazione imminente o per la cessazione immediata di una presunta violazione, nonché per la conservazione del patrimonio necessario a garantire che la successiva esecuzione di un credito non sia impedita o resa notevolmente più difficile.

2. Dette misure rispettano i diritti della difesa e sono proporzionate alle caratteristiche e alla gravità della presunta violazione consentendo, ove opportuno, la prestazione di garanzie per i costi e il pregiudizio cagionati al convenuto da richieste ingiustificate. Gli organi giurisdizionali hanno l'autorità di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi mezzo di prova ragionevolmente accessibile, al fine di assodare con un sufficiente grado di certezza che la misura provvisoria richiesta è necessaria e proporzionata.
3. Gli Stati membri provvedono affinché in casi debitamente motivati, le misure provvisorie possano essere adottate inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo arrecherebbe un danno irreparabile all'attore o laddove esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti. In tal caso le parti ne vengono informate, senza indebito ritardo, al più tardi dopo l'esecuzione delle misure.

Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, nel corso del quale il medesimo ha diritto al contraddittorio, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste debbano modificate, revocate o confermate.

Qualora le misure di cui al primo comma siano revocate o si constati successivamente che non vi è stata violazione o minaccia di violazione, l'organo giurisdizionale ha facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2004/48/CE e il regolamento (CE) n. 655/2014.

¹ Raccomandazioni del Consiglio 2015/C 250/01 sul tema "Promuovere l'utilizzo e la condivisione delle migliori prassi in materia di videoconferenza transfrontaliera nel settore della giustizia negli Stati membri e a livello dell'UE" (GU C 250 del 31.7.2015, pag. 1).

Parte II: Efficienza del procedimento

Articolo 7

Efficienza procedurale

1. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri rispettano il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo che assicuri un accesso effettivo alla giustizia e il principio del contraddittorio, in particolare quando decidono in merito alla necessità di un'udienza, ai mezzi di assunzione della prova e all'estensione dell'assunzione di prove.
2. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri agiscono appena possibile, a prescindere dall'esistenza di termini di prescrizione per azioni specifiche nelle diverse fasi della procedura.

Articolo 8

Decisioni motivate

Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali pronuncino decisioni sufficientemente motivate entro termini ragionevoli, per consentire alle parti di avvalersi efficacemente dei diritti di riesame della decisione o di presentazione di un ricorso.

Articolo 9

Principi generali per lo svolgimento del procedimento

1. Gli Stati membri provvedono a che gli organi giurisdizionali gestiscano attivamente le cause dinanzi a essi pendenti per garantire uno svolgimento equo ed efficiente delle controversie, che sia ragionevolmente rapido e contenuto nei costi, senza pregiudicare la libertà delle parti di determinare l'oggetto e le prove a sostegno della loro causa.
2. Per quanto ragionevolmente possibile, l'organo giurisdizionale gestisce la causa in consultazione con le parti. La gestione attiva della causa può prevedere specificamente di:
 - a) incoraggiare le parti affinché collaborino reciprocamente durante il procedimento;
 - b) identificare i problemi in una fase precoce;
 - c) decidere tempestivamente quali questioni necessitano di un'indagine approfondita e disporre sommariamente delle altre questioni;
 - d) decidere l'ordine in cui devono essere risolte le questioni;
 - e) aiutare le parti a definire in via transattiva l'intera azione o parte di essa;
 - f) stabilire calendari per controllare lo stato di avanzamento dell'azione;
 - g) affrontare nella medesima occasione quanti più aspetti possibili dell'azione possano essere gestiti dall'organo giurisdizionale;
 - h) trattare l'azione senza che le parti debbano presenziare di persona;
 - i) avvalersi dei mezzi tecnici disponibili.

Articolo 10

Assunzione delle prove

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano a disposizione i mezzi per presentare, ottenere e proteggere le prove avendo riguardo dei diritti della difesa e dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate.
2. Nel contesto dell'assunzione di prove, gli Stati membri incoraggiano l'uso di tecnologie di comunicazione moderne. L'organo giurisdizionale adito utilizza le modalità più semplici e meno costose per l'assunzione delle prove.

Articolo 11

Periti dell'organo giurisdizionale

1. Fatta salva la facoltà delle parti di presentare elementi di prova tramite perizie, gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale possa in qualunque momento nominare propri periti per consulenze su aspetti specifici della causa. L'organo giurisdizionale fornisce ai periti tutte le informazioni necessarie per la prestazione della consulenza.
2. Nelle controversie transnazionali, ad eccezione del caso in cui occorranza misure coercitive o laddove si svolga un'indagine in luoghi connessi all'esercizio dei poteri di uno Stato membro o in luoghi in cui l'accesso o altra azione sia, ai sensi del diritto dello Stato membro in cui si svolge l'indagine, vietato o limitato a talune persone, gli Stati membri provvedono affinché l'organo giurisdizionale possa nominare un perito giudiziario per condurre le indagini al di fuori della giurisdizione dell'organo giurisdizionale senza che sia necessario presentare una richiesta preliminare a tale scopo all'autorità competente dell'altro Stato membro.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la Commissione predispone un repertorio europeo di periti a partire dagli elenchi nazionali esistenti di periti e lo mette a disposizione tramite il portale europeo della giustizia elettronica.
4. I periti dell'organo giurisdizionale garantiscono indipendenza e imparzialità, conformemente alle disposizioni applicabili ai giudici di cui all'articolo 22.
5. Le perizie presentate all'organo giurisdizionale dai periti sono rese disponibili alle parti, che hanno la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.

Parte III:

Accesso agli organi giurisdizionali e alla giustizia

Articolo 12

Composizione di controversie

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in qualsiasi fase del procedimento e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, qualora l'organo giurisdizionale sia del parere che la

controversia si presti a una transazione, esso possa proporre che le parti ricorrano alla mediazione al fine di transare o valutare una transazione della controversia.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto delle parti che scelgono la mediazione di avviare un procedimento giudiziario o un arbitrato riguardo a tale controversia prima della scadenza dei termini di prescrizione o decadenza durante il processo di mediazione.

Articolo 13

Spese del contenzioso

1. Gli Stati membri provvedono affinché le spese di giudizio addebitate negli Stati membri per le controversie civili non siano sproporzionate rispetto al valore della controversia e non rendano il contenzioso impossibile o eccessivamente difficoltoso.
2. Le spese giudiziarie dei procedimenti civili negli Stati membri non dovrebbero scoraggiare i cittadini dal ricorrere in giudizio né ostacolare in alcun modo l'accesso alla giustizia.
3. Le parti possono pagare le spese di giudizio con mezzi di pagamento a distanza, anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, mediante bonifico bancario o pagamento con carta di credito o di debito.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle spese di giudizio e sui metodi di pagamento, nonché sulle autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica negli Stati membri, siano rese più trasparenti e facilmente reperibili su Internet. A tal fine, gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione, che a sua volta provvede a che siano rese accessibili a tutti e ampiamente diffuse con ogni mezzo idoneo, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

Articolo 14

Principio "chi perde paga"

1. Gli Stati membri provvedono affinché la parte soccombente sopporti le spese processuali, comprese a titolo esemplificativo le spese risultanti dal fatto che la controparte fosse rappresentata da un avvocato o da un altro professionista del settore legale, o eventuali spese derivanti dalla notifica o traduzione degli atti, che siano proporzionate al valore della controversia e che siano state necessarie.
2. Se una parte vince solo parzialmente la causa o in circostanze eccezionali, l'organo giurisdizionale può ordinare che le spese siano ripartite equamente o che ciascuna parte sostenga le proprie spese.
3. La parte che ha causato spese non necessarie all'organo giurisdizionale o alla controparte, sollevando questioni inutili o resistendo in giudizio in modo irragionevole, è tenuta a farsi carico di tali spese.

4. L'organo giurisdizionale può adeguare la ripartizione delle spese al fine di riflettere un'irragionevole mancanza di collaborazione o la partecipazione in cattiva fede agli sforzi di transazione della controversia ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 15

Patrocinio a spese dello Stato

1. Al fine di garantire un accesso effettivo alla giustizia, gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali possano concedere a una parte il patrocinio a spese dello Stato.
2. Il patrocinio a spese dello Stato può includere, interamente o in parte, le seguenti spese:
 - a) spese di giudizio, tramite sconti totali o parziali o una ripianificazione;
 - b) spese dell'assistenza e della rappresentanza legali relative a:
 - i) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;
 - ii) l'avvio e la continuazione dell'azione dinanzi all'organo giurisdizionale;
 - iii) tutte le spese relative al procedimento legale, compresa la domanda di patrocinio a spese dello Stato;
 - iv) l'esecuzione delle decisioni;
 - c) le altre spese necessarie relative al procedimento legale che devono essere sopportate da una parte, comprese le spese relative a testimoni, periti, interpreti e traduttori e le necessarie spese di viaggio, vitto e alloggio della parte e del suo rappresentante;
 - d) le spese riconosciute alla parte vincitrice, nel caso in cui l'attore soccomba ai sensi dell'articolo 14.
3. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi persona fisica che sia un cittadino dell'Unione europea o un cittadino di un paese terzo legalmente residente in uno Stato membro dell'Unione europea abbia diritto a chiedere il patrocinio a spese dello Stato se:
 - a) a motivo della propria situazione economica, non è in grado di sopportare, interamente o in parte, le spese indicate al paragrafo 2 del presente articolo; e
 - b) l'azione per la quale è stato richiesto il patrocinio a spese dello Stato ha ragionevole probabilità di successo, considerata la posizione procedurale del richiedente; e
 - c) l'attore che chiede il patrocinio a spese dello Stato è legittimato a proporre azioni ai sensi delle disposizioni nazionali pertinenti.
4. Le persone giuridiche hanno facoltà di chiedere il patrocinio a spese dello Stato sotto forma di esonero dal pagamento anticipato delle spese processuali e/o di assistenza legale. Nel decidere se concedere tale patrocinio, gli organi giurisdizionali possono prendere in considerazione, tra l'altro:
 - a) la forma della persona giuridica in questione e lo scopo di lucro o meno;
 - b) la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti;
 - c) la possibilità per tali soci o azionisti di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.
5. Gli Stati membri si assicurano che i cittadini e le persone giuridiche dell'Unione siano informati della procedura per la richiesta di assistenza legale di cui ai paragrafi da 1 a 4, al fine di renderla efficace e accessibile.
6. Il presente articolo lascia impregiudicata la direttiva 2003/8/CE.

Articolo 16

Finanziamenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui l'azione legale sia finanziata da un terzo privato, quest'ultimo non:
 - a) tenti di influenzare le decisioni processuali della parte ricorrente, compresa quella di transigere;
 - b) finanzi un'azione di ricorso collettivo contro un convenuto concorrente del terzo finanziatore, o contro un convenuto da cui lo stesso terzo dipende;
 - c) esiga interessi eccessivi sui fondi messi a disposizione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di finanziamento dell'azione legale da parte di un terzo privato, la remunerazione concessa al finanziatore o gli interessi da questo imposti non si basino sull'importo della transazione conclusa o del risarcimento accordato, salvo che l'accordo di finanziamento sia regolato da un'autorità pubblica al fine di preservare gli interessi delle parti.

Parte IV: Equità del procedimento

Articolo 17

Notifica degli atti

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano utilizzati in linea di principio metodi finalizzati a garantire la ricezione degli atti notificati.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la notifica della domanda giudiziale o dell'atto equivalente e delle citazioni a comparire in udienza possa essere effettuata, conformemente al diritto nazionale, secondo una delle seguenti forme:
 - a) notifica in mani proprie;
 - b) notifica a mezzo posta;
 - c) notifica con mezzi elettronici, come facsimile o posta elettronica.

La notifica è attestata da una ricevuta di ritorno che reca la data di ricevimento ed è firmata dal destinatario.

Ai fini della notifica con mezzi elettronici di cui alla lettera c) del primo comma del presente paragrafo, sono utilizzati standard tecnici elevati idonei a garantire l'identità del mittente e la sicurezza della trasmissione dell'atto notificato.

La notifica di tali atti può anche avvenire in mani proprie ed è attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui dichiara che il destinatario ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data di notifica.

3. Se non è possibile procedere alla notifica conformemente al paragrafo 2 e laddove l'indirizzo del convenuto sia conosciuto con certezza, la notifica può essere effettuata secondo una delle seguenti forme:

- a) in mani proprie presso l'indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto;
- b) se il convenuto è un lavoratore autonomo o una persona giuridica, notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;
- c) deposito degli atti nella cassetta delle lettere del convenuto;
- d) deposito degli atti presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa notifica scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto, purché dalla notifica scritta risulti chiaramente la natura giudiziaria degli atti o il fatto che tale notifica ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza;
- e) notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 4, laddove il convenuto sia domiciliato nello Stato membro di origine;
- f) notifica con mezzi elettronici attestata da un avviso automatico di ricevimento, a condizione che il convenuto abbia preventivamente accettato in modo esplicito questo metodo di notifica.

La notifica ai sensi delle lettere da a) a d) del primo comma del presente paragrafo è attestata da:

- a) un atto sottoscritto dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, che certifica tutti i seguenti elementi: i) il nome completo della persona che ha provveduto alla notifica o alla comunicazione; ii) la forma di notifica; iii) la data in cui è stata effettuata; iv) se la notifica è stata effettuata a persona diversa dal convenuto, il nome di questa persona e il suo legame con il convenuto stesso, e v) le altre informazioni obbligatorie da fornire in conformità del diritto nazionale.
 - b) una conferma di ricevimento della persona cui è stata effettuata la notifica, ai fini delle lettere a) e b) del primo comma del presente paragrafo.
4. La notifica ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo può anche essere effettuata a un rappresentante legale o autorizzato del convenuto.
5. Laddove la domanda giudiziale o l'atto equivalente o le citazioni a comparire in udienza debbano essere notificati al di fuori degli Stati membri, la loro notifica può essere effettuata secondo una delle forme previste da:
- a) il regolamento (CE) n 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ove si applichi nel rispetto dei diritti del destinatario conferiti dal regolamento; o
 - b) la convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notifica all'estero di atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile e commerciale o qualsiasi altra convenzione o accordo ove si applichi.

¹ Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

6. La presente direttiva non incide sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 e lascia impregiudicato il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio².

Articolo 18

Diritto all'assistenza legale nel procedimento civile

1. Gli Stati membri provvedono affinché le parti del procedimento civile abbiano il diritto di avvalersi di un avvocato di propria scelta e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti in modo concreto ed effettivo.

Nelle controversie transnazionali, gli Stati membri provvedono affinché le parti del procedimento civile abbiano diritto a un avvocato nello Stato di origine per un parere preliminare e a un altro avvocato nello Stato ospitante per lo svolgimento del contenzioso.

2. Gli Stati membri rispettano la riservatezza delle comunicazioni tra le parti in causa e il loro avvocato. Tale comunicazione comprende gli incontri, la corrispondenza, le conversazioni telefoniche e le altre forme di comunicazione consentite ai sensi del diritto nazionale.
3. Fatto salvo il diritto nazionale che impone la presenza o l'assistenza obbligatoria di un avvocato, le parti del procedimento civile possono rinunciare al diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo laddove:
- a) le parti abbiano ricevuto, oralmente o per iscritto, informazioni chiare e sufficienti in un linguaggio semplice e comprensibile circa le possibili conseguenze di tale rinuncia;
 - b) la rinuncia avvenga in maniera volontaria ed inequivocabile.

Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano successivamente revocare una rinuncia in qualunque momento nel corso del procedimento civile e che siano informate di tale possibilità.

4. La presente disposizione lascia impregiudicate le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza legale previste dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio³, dal regolamento (CE) n. 1896/2006 e dal regolamento (UE) n. 655/2014.

¹ Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).

² Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).

Articolo 19

Accesso alle informazioni

Gli Stati membri si adoperano per fornire ai cittadini informazioni trasparenti e facilmente reperibili in merito all'avvio di varie procedure, ai termini di prescrizione o decadenza, agli organi giurisdizionali competenti a conoscere delle diverse controversie e ai moduli necessari che devono essere compilati allo scopo. Il contenuto del presente articolo non obbliga in alcun modo gli Stati membri alla prestazione di assistenza legale nella forma di una consulenza giuridica su un caso specifico.

Articolo 20

Interpretazione e traduzione di documenti essenziali

Gli Stati membri si adoperano affinché ogni parte di una controversia comprendano pienamente il procedimento giudiziario. Tale finalità include la disponibilità di un servizio di interpretazione durante i procedimenti civili e della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali onde garantire l'equità del procedimento secondo le disposizioni dell'articolo 15 della presente direttiva.

Articolo 21

Obblighi delle parti e dei loro rappresentanti

Gli Stati membri provvedono affinché le parti in causa e i loro rappresentanti si comportino in buona fede e con rispetto nei confronti dell'organo giurisdizionale e delle altre parti e non espongano in modo ingannevole le cause o i fatti dinanzi all'organo giurisdizionale intenzionalmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevoli.

Articolo 22

Procedimenti pubblici

Gli Stati membri provvedono affinché i procedimenti siano aperti al pubblico, a meno che l'organo giurisdizionale non decida di renderli riservati, per quanto necessario, nell'interesse di una delle parti o di altre persone coinvolte, o nell'interesse generale della giustizia o dell'ordine pubblico.

Articolo 23

Indipendenza di giudizio e imparzialità

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali e i giudici godano dell'indipendenza di giudizio. La composizione degli organi giurisdizionali offre garanzie sufficienti a escludere qualsiasi dubbio legittimo circa l'imparzialità.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i giudici non sono vincolati da istruzioni e sono sempre liberi da influenze o pressioni e da pregiudizi o parzialità personali.

Articolo 24

Formazione

1. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario in tutta l'Unione, gli Stati membri provvedono affinché la magistratura, le scuole forensi e le professioni giuridiche intensifichino i programmi di formazione giudiziaria, al fine di garantire che il diritto e le procedure dell'Unione siano integrati nelle attività nazionali di formazione.
2. I programmi di formazione hanno un'impostazione pratica, pertinente ai fini dell'attività quotidiana dei professionisti del diritto, si svolgono in brevi periodi, utilizzano tecniche di apprendimento attive e moderne e comprendono sia la formazione iniziale, sia quella continua. I programmi di formazione riguardano in particolare:
 - a) l'acquisizione di una conoscenza sufficiente degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'Unione e lo sviluppo del riflesso di fare costantemente riferimento alla giurisprudenza dell'Unione, verificare le misure nazionali di recepimento e ricorrere al procedimento pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - b) la diffusione della conoscenza e dell'esperienza nel campo del diritto e delle procedure dell'Unione e di altri ordinamenti giuridici;
 - c) l'agevolazione di scambi di breve durata per i nuovi giudici;
 - d) la padronanza di una lingua straniera e della sua terminologia giuridica.

CAPO III:

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Riesame

Entro il 31 dicembre 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, sulla base di dati sia qualitativi sia quantitativi. In tale contesto, la Commissione ne valuta in particolare gli effetti sull'accesso alla giustizia, sul diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo, sulla cooperazione in materia civile e sul funzionamento del mercato unico, sulle PMI, sulla competitività dell'economia dell'Unione europea e sulla fiducia dei consumatori. Se necessario, la relazione è corredata di proposte legislative per adattare e rafforzare la presente direttiva.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a, [data]

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente